

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2018/182 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 28 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e 12

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ⁽²⁾ sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.
- (2) L'8 dicembre 2016 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016 (i miglioramenti annuali), nel contesto dell'ordinaria attività di razionalizzazione e di chiarimento dei principi contabili internazionali. L'obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di risolvere questioni non urgenti relative a incoerenze riscontrate negli International Financial Reporting Standard (IFRS) oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che sono state discusse dallo IASB nel corso del ciclo progettuale.
- (3) A seguito delle consultazioni con lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) la Commissione trae la conclusione che le modifiche allo IAS 28 e agli IFRS 1 e 12 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (5) Lo IASB ha fissato la data di entrata in vigore delle modifiche all'IFRS 12 al 1° gennaio 2017. È pertanto opportuno applicare le disposizioni del presente regolamento con effetto retroattivo per garantire certezza del diritto per gli emittenti interessati e coerenza con altri principi contabili di cui al regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

⁽¹⁾ GUL 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 320 del 29.11.2008, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

- a) lo IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
- b) l'IFRS 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
- c) l'IFRS 12 *Informativa sulle partecipazioni in altre entità* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, lettera a), al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018 o in data successiva.

Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, lettera b), a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018 o in data successiva.

Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, lettera c), a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2017 o in data successiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016**Modifiche all'IFRS 1****IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard**

I paragrafi 39L e 39T sono modificati, i paragrafi 39D, 39F e 39AA sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 39AD.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

- ...
- 39D [Eliminato]
- ...
- 39F [Eliminato]
- ...
- 39L Lo IAS 19 *Benefici per i dipendenti* (modificato nel giugno 2011) ha modificato il paragrafo D1 e ha eliminato i paragrafi D10 e D11. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 19 (modificato nel giugno 2011).
- ...
- 39T *Entità d'investimento* (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi D16, D17 e l'Appendice C. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2014 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata di *Entità d'investimento*. Se l'entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in *Entità d'investimento*.
- ...
- 39AA [Eliminato]
- ...
- 39AD Il *Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016*, pubblicato a dicembre 2016, ha modificato i paragrafi 39L e 39T e ha eliminato i paragrafi 39D, 39F, 39AA ed E3-E7. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva.

Nell'Appendice E sono eliminati i paragrafi E3-E7 e i relativi titoli.

APPENDICE E

Esenzioni dagli IFRS applicabili a breve termine

La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.

- ...
- E3 [Eliminato]
- E4 [Eliminato]
- E4 A [Eliminato]
- E5 [Eliminato]
- E6 [Eliminato]
- E7 [Eliminato]

Modifiche all'IFRS 12**IFRS 12 *Informativa sulle partecipazioni in altre entità***

È aggiunto il paragrafo 5 A.

AMBITO DI APPLICAZIONE

...

- 5 A Ad eccezione di quanto descritto nel paragrafo B17, le disposizioni del presente IFRS si applicano alle partecipazioni dell'entità elencate al paragrafo 5 che sono classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione che è classificato come posseduto per la vendita) ovvero come attività operative cessate in conformità all'IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*.

...

Nell'Appendice B è modificato il paragrafo B17.

RIEPILOGO DEI DATI ECONOMICO-FINANZIARI PER CONTROLLATE, JOINT VENTURE E COLLEGATE (PARAGRAFI 12 E 21)

...

- B17 Quando la partecipazione dell'entità in una controllata, *joint venture* o società collegata (o una parte della partecipazione in una *joint venture* o società collegata) è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione che è classificato come posseduto per la vendita) secondo quanto stabilito dall'IFRS 5, l'entità non è tenuta ad esporre in bilancio il riepilogo dei dati economico-finanziari per tale controllata, *joint venture* o società collegata in conformità ai paragrafi B10–B16.

Nell'Appendice C è aggiunto il paragrafo C1D.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

- C1D Il *Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016*, pubblicato a dicembre 2016, ha aggiunto il paragrafo 5 A e ha modificato il paragrafo B17. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori* a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2017 o in data successiva.

...

Modifiche allo IAS 28**IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture***

I paragrafi 18 e 36 A sono modificati ed è aggiunto il paragrafo 45E.

Esenzione dall'applicazione del metodo del patrimonio netto

...

18. Quando una partecipazione in una società collegata ovvero in una *joint venture* è detenuta direttamente o indirettamente da una entità che sia una società d'investimento in capitale di rischio, o un fondo comune, un fondo d'investimento o entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni, l'entità può decidere di valutare tali investimenti al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9. L'entità dovrà prendere tale decisione separatamente per ciascuna società collegata o *joint venture*, al momento della rilevazione iniziale della società collegata o *joint venture*.

...

Procedure relative al metodo del patrimonio netto

...

- 36 A Nonostante il requisito di cui al paragrafo 36, se un'entità che non sia essa stessa un'entità d'investimento ha una partecipazione in una società collegata o *joint venture* che è un'entità d'investimento, quando applica il metodo del patrimonio netto l'entità può decidere di prendere in considerazione la valutazione al *fair value* (valore equo) applicata da tale entità di investimento collegata o *joint venture* alle partecipazioni in società controllate dell'entità di investimento collegata o della *joint venture*. Tale decisione viene presa separatamente per ciascuna entità di investimento collegata o *joint venture* alla data più recente tra le seguenti: a) la data in cui l'entità d'investimento collegata o la *joint venture* è inizialmente rilevata; b) la data in cui la collegata o *joint venture* diventa un'entità d'investimento; c) la data in cui l'entità d'investimento collegata o *joint venture* diventa per la prima volta una controllante.

...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

- 45E Il *Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016*, pubblicato a dicembre 2016, ha modificato i paragrafi 18 e 36 A. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
